



COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIO-VIDEO E DIFFUSIONE IN
STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE**

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audio-video e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale nell'ottica di favorire una più efficace informazione, una più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente, nonché un'ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso pagina pubblica di social network (ovvero altro sito internet) gratuitamente, direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di Trivigno, che provvederà a pubblicizzare idoneamente il relativo link di accesso sul proprio sito istituzionale.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Competenza in materia di riprese audio video

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio.
2. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. A tal fine verranno pubblicati sul sito web specifici avvisi indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di sopra indicati, nonché avvisi esposti all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, con lo scopo di informare tutti i partecipanti ed i presenti.

Art. 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audio visive nelle sedute pubbliche

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito *web* del Comune) senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di video ripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Sindaco.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Sindaco, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;

- finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, *web*, diretta, differita);
 - titolare responsabile del trattamento dei dati.
- dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità inerente alla ripresa e alla diffusione della seduta e di accettazione integrale del presente Regolamento.
3. Il Sindaco raccolta la domanda rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
4. L'autorizzazione comporta:
- l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate;
 - il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature.
5. Il Sindaco può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente.
6. Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Sindaco, il Segretario Comunale dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

Art. 4 – Modalità di effettuazione delle riprese audio-video

1. Le trasmissioni in streaming della seduta consiliare, sia essa effettuata in videoconferenza, in forma mista o in presenza, possono avvenire in diretta o in differita. Non è consentito trasmettere contenuti parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti e interruzioni.
2. Le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
3. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
4. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

5. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, in quanto pubbliche, possono essere diffuse sia mediante pubblicazione dei relativi files audio e video sul sito istituzionale dell'ente, sia in diretta streaming, restano disponibili sui canali/pagine web dell'Ente e possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.)
6. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell' apparecchiatura di ripresa video.

Articolo 5 - Limiti di trasmissione e di commercializzazione.

1. È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a:
 - non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa;
 - non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc).
3. Il mancato rispetto delle norme previste dal seguente Regolamento, potrà comportare la revoca dell'autorizzazione alla videoripresa e/o il diniego al rilascio di successive autorizzazioni.

Art. 6 Rispetto della *privacy*

1. Il Sindaco, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming via web, per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità, specificando il sito in cui è trasmessa la seduta e che i files audio e video verranno pubblicati.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati particolari e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive e la diffusione di quanto ripreso e/o registrato, ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
4. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

5. Il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le videoriprese è individuato nel Comune di Trivigno.

6. Il soggetto privato cui, eventualmente, è affidato l'incarico di videoripresa è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati relativi alle videoriprese.

Art. 7 - Tutela dei dati sensibili o giudiziari

1. Fermo quanto previsto dal presente Regolamento, al fine di prevenire l'indebita diffusione dei dati qualificati come "sensibili" o "giudiziari" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018, a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Il Sindaco, in tali casi, dispone l'immediata interruzione delle video riprese.

2. Le riprese audio-video di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Sindaco, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o d'ufficio dal Sindaco.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Art. 9– Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.